

telefono
fax
e-mail

Residenza governativa
Piazza Governo
091 814 30 29/30
091 814 44 30
decs-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Direzione

**Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
6501 Bellinzona**

e-mail

Alle direzioni degli istituti scolastici
comunali e cantonali

Ai Municipi

Alle Delegazioni consortili

Bellinzona

7 maggio 2020



Vs. riferimento

Ns. riferimento

Gentili signore ed egregi signori,

come preannunciato al punto 3 delle Direttive per la riapertura delle scuole dell'obbligo nell'anno scolastico 2019/2020 del 30 aprile 2020, con la presente vi forniamo indicazioni aggiornate inerenti ai protocolli da adottare in caso di sospetta infezione da parte di allievi, docenti o personale scolastico e altre informazioni di ordine sanitario e organizzativo valide a partire da lunedì 11 maggio. La presente comunicazione è stata concordata con l'Ufficio del medico cantonale.

Vi rendiamo attenti al fatto che queste indicazioni potrebbero mutare, anche a breve, qualora l'Ufficio federale della sanità pubblica dovesse adottare dei nuovi protocolli. In tal caso sarà nostra premura inviarvi le indicazioni aggiornate.

Per quanto riguarda la gestione delle assenze dei docenti cantonali (scuole medie) fa stato l'apposita comunicazione inviata alle direzioni scolastiche cantonali.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore

Manuele Bertoli

Il Direttore della
Divisione della scuola

Emanuele Berger

Indicazioni inerenti ai protocolli da adottare in caso di sospetta infezione da parte di allievi, docenti o personale scolastico e altre informazioni di ordine sanitario e organizzativo valide a partire da lunedì 11 maggio; stato al 7 maggio 2020.

1) Quali sono i sintomi per cui non si può andare a scuola?

Allievi

Frequentano normalmente la scuola e possono far capo al servizio di accudimento gli allievi che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola e non fanno capo al servizio di accudimento gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi¹:

- febbre
- tosse*
- mal di gola
- diarrea
- raffreddore*
- affanno respiratorio

*Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità dell'autorità parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico.

Docenti e altro personale scolastico

Lavorano normalmente docenti e personale scolastico che non rientrano nelle categorie a rischio (vedi sotto) e non presentano sintomi.

Non lavorano a scuola docenti e personale scolastico che presentano uno o più di questi sintomi²:

- tosse
- mal di gola
- affanno respiratorio
- febbre, sensazione di febbre
- dolori muscolari
- perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento proprio medico.

¹ Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern – Steckbrief COVID-19 – Clinical characteristics in children and adolescents – Update 28 April 2020

² Secondo la definizione del caso UFSP

2) Come ci si comporta se a scuola allievi, docenti o altro personale scolastico appartengono a un gruppo a rischio?

L'Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d'infaziologia pediatrica, evidenzia che in base ai dati disponibili e alle esperienze maturate finora con la COVID-19, tra i bambini della fascia d'età della scuola obbligatoria non ci sono gruppi particolarmente a rischio per cui siano necessarie misure di protezione supplementari, a differenza della popolazione adulta. Fanno quindi stato le condizioni di salute del singolo bambino.

L'Ufficio federale della sanità pubblica indica particolarmente a rischio le persone dai 65 anni di età e le persone con ipertensione arteriosa, malattie croniche delle vie respiratorie, diabete, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, malattie del sistema circolatorio e tumori maligni, come definiti all'art. 10b e nell'allegato 6 [dell'Ordinanza 2 COVID-19](#).

Le condizioni di salute della singola persona possono variare in modo importante per la stessa malattia. Per questo motivo è necessaria la valutazione competente e rigorosa del medico curante al fine di stabilire l'opportunità o meno della frequenza scolastica o dell'attività lavorativa.

| Caso | Frequenza scolastica/attività lavorativa |
|--|--|
| Allievo/a a rischio <i>Tra gli allievi della fascia d'età della scuola dell'obbligo non sono identificati gruppi particolarmente a rischio.</i> | Frequenta. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. |
| Allievo/a con familiare a rischio convivente sotto lo stesso tetto <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i> | Frequenta. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter andare a scuola in quanto la protezione del familiare vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza della scuola e dalle limitazioni di altre attività quotidiane. L'attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in ambito familiare che è da rinforzare. Casi individuali di vulnerabilità di un familiare devono essere valutati dal medico curante del familiare che emette un parere in merito alla frequenza. |
| Docente o personale scolastico a rischio | Lavora conformemente alle disposizioni dell'art. 10c dell'Ordinanza 2 COVID-19 che ogni datore di lavoro è tenuto a rispettare per proteggere la salute dei lavoratori particolarmente a rischio. Per l'Amministrazione cantonale fa stato la Risoluzione Governativa n. 2172 del 6 maggio 2020, punto 8. |
| Docente o personale scolastico con familiare a rischio convivente sotto lo stesso tetto <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i> | Lavora conformemente alle indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro. |

3) Come verranno tutelati gli allievi e le allieve a rischio?

Ai sensi dell'art. 10 b dell'Ordinanza 2 COVID-19 sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro. Per contro l'Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d'infaziologia pediatrica, evidenzia che in base ai dati disponibili e alle esperienze maturate finora con la COVID-19, tra i bambini della fascia d'età della scuola obbligatoria non ci sono gruppi particolarmente a rischio per cui siano necessarie misure di protezione supplementari, a differenza della popolazione adulta.

Sulla base di queste indicazioni, tutti gli allievi che in circostanze normali frequentano regolarmente la scuola sono tenuti alla frequenza scolastica. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza, accompagnate dal parere medico contrario alla frequenza, saranno valutate e gestite localmente dalle singole direzioni di istituto. Questo, al fine di assicurare delle soluzioni adeguate e proporzionate ai singoli casi, tenendo conto delle situazioni di rischio effettivo e tutelando le persone che dovessero necessitare di misure particolari o per le quali un ritorno alla scuola in presenza non è auspicabile. Chi per motivi comprovati di salute non potesse seguire le lezioni in presenza ha diritto ad essere seguito scolasticamente.

Pur nella comprensione della situazione particolare, si sottolinea che vige l'obbligo di frequenza e che non sussiste in linea di principio alcun diritto a rimanere a casa per gli allievi e le allieve che non sono a rischio, nemmeno per quelle persone che convivono con persone a rischio.

4) Come comportarsi con persone sane che convivono con persone con patologie croniche, immunodepressi o altre persone a rischio?

Siamo consapevoli che vi sono casi di allievi, docenti o personale scolastico che non sono a rischio, ma che vivono assieme a persone che lo sono. Questa problematica non è limitata alla scuola, ma tocca la società nel suo insieme. In tutti i contesti e in tutte le professioni possono esserci persone sane che sono tenute a lavorare, pur avendo familiari o conviventi a rischio.

Comprendiamo che questo possa essere problematico, ma la gestione di queste situazioni deve essere affrontata e presa a carico internamente alle stesse famiglie, trovando soluzioni di convivenza che non impediscano ai conviventi sani (bambini o adulti) di andare a scuola. Va infatti considerato che questo problema andrà probabilmente gestito per parecchio tempo. Non è pertanto immaginabile recludere una persona sana in casa per mesi o anni, negando ad esempio a un bambino il diritto di andare a scuola, anche se questo dovesse avere lo scopo preventivo di evitare di incrementare il possibile rischio di contagio per un congiunto.

Per queste situazioni non possiamo che ribadire l'importanza di seguire scrupolosamente e rigorosamente da parte di tutti i componenti della famiglia le misure di protezione più volte indicate. Le persone a rischio che convivono con allievi o docenti sono invitate a prendere contatto con il rispettivo medico curante in modo da individuare, per ogni specifico caso, eventuali ulteriori misure di protezione, tenuto conto della necessità per i conviventi di poter partecipare alla ripresa di una vita il più possibile regolare.

Per quanto concerne la frequenza scolastica, è opportuno ricordare che la contagiosità dei bambini sembra essere ridotta o comunque inferiore a quella degli adulti.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in collaborazione con l'Ufficio del medico cantonale, ha emanato delle direttive per la riapertura delle scuole indicando importanti misure aggiuntive di prevenzione, concepite secondo un principio di prudenza.

5) Come mi comporto qualora durante l'orario scolastico allievi, docenti o altro personale scolastico dovesse presentare dei sintomi?

Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo e essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina chirurgica.

Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece:

a) collocare l'allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina chirurgica (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);

b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;

c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695>). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.

6) Che cosa succede ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi?

La persona con sintomi, una volta rientrata a casa, deve mettersi in auto-isolamento e prendere contatto telefonicamente con il medico curante. Le persone a stretto contatto si mettono in auto-quarantena. Sono considerate persone a stretto contatto le persone che vivono sotto lo stesso tetto con contatti a meno di due metri almeno per 15 minuti con il caso confermato. Le istruzioni specifiche sono presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus selezionando dapprima "Popolazione" e in seguito "Auto-isolamento e auto-quarantena – Istruzione".

7) Ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi viene fatto il test per verificare se è positivo o meno al COVID-19?

La decisione di fare il test è presa dal medico curante della persona in questione. Oggi il test è raccomandato a tutte le persone con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (come per es. tosse, mal di gola, affanno) con o senza febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari e/o perdita dell'olfatto e del gusto.

8) Cosa succede se allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero risultare positivi? Chi viene informato? Chi posso/devo informare?

Oggi di principio tutte le persone con sintomi respiratori devono mettersi in auto-isolamento e i contatti stretti devono mettersi in auto-quarantena. La decisione di effettuare il test per determinare una eventuale positività spetta al medico curante.

Sarà l'Ufficio del medico cantonale ad occuparsi dell'indagine epidemiologica quando necessario e a decidere le eventuali misure. Dall'11 maggio 2020 sarà attivo da parte dell'Ufficio del medico cantonale il *contact tracing*. Per ogni persona positiva saranno tracciati e informati tutti i contatti stretti e messe in atto le misure necessarie.

La persona positiva è tenuta unicamente a comunicare i propri contatti stretti al personale che si occupa del *contact tracing* presso l'Ufficio del medico cantonale, affinché questi possano essere raggiunti e informati. La persona, rispettivamente il rappresentante legale, non è tenuta a informare la scuola della diagnosi. Beninteso, se si tratta di un/a dipendente esso/a è tenuto/a a comunicare il motivo dell'assenza (malattia).

Può capitare che una famiglia, un docente o altro personale scolastico comunichino volontariamente l'informazione della positività alla scuola. Premesso che i contatti stretti sono tracciati e saranno già informati tramite l'Ufficio del medico cantonale, la direzione in questo caso può, previo esplicito consenso della persona positiva o del rappresentante legale, informare la classe e i colleghi utilizzando, se desiderato, l'esempio di lettera sottostante ed evitando di menzionare il nome della persona coinvolta.

Esempio di lettera di comunicazione alle famiglie

Cari genitori, cari docenti,

Oggi siamo stati informati che una persona della classe frequentata da vostro/a figlio/a / un vostro allievo è risultato positivo al coronavirus.

Per noi è molto importante darvi un'informazione trasparente e puntuale e vi chiediamo di porre particolare attenzione a quanto segue:

- le misure previste di auto-isolamento e auto-quarantena sono state attuate;*
- in particolare, i contatti stretti avuti da questa persona sono raggiunti e informati direttamente tramite l'Ufficio del medico cantonale;*
- se non siete stati contattati tramite l'Ufficio del medico cantonale significa che non avete avuto un contatto stretto con la persona positiva e pertanto potete continuare normalmente la frequenza scolastica, in quanto non sono previste misure di quarantena per la classe;*
- precauzionalmente, si invita a osservare il vostro stato di salute / lo stato di salute di vostro/a figlio/a. Se dovessero presentarsi sintomi, restate a casa / tenete vostro/a figlio/a a casa e prendete contatto con il medico curante.*

Cordiali saluti.

La direzione

In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni di questo tipo, anche in forma anonima, senza l'esplicito consenso della persona positiva o del suo rappresentante legale, in particolare se si tratta di voci non verificate che provengono da terze persone. Le informazioni sanitarie sono dati personali degni di particolare protezione e spetta unicamente alla persona o al suo rappresentante legale decidere se comunicare ad altri informazioni sul proprio stato di salute.

Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle segnalazioni volontarie di positività ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell'Ufficio del medico cantonale su richiesta.

Le interazioni tra i bambini nel contesto scolastico non sono considerate contatti stretti. Se tuttavia in una scuola dovessero ammalarsi più persone (> 2), occorrerà valutare la situazione. Se del caso, sarà l'Ufficio del medico cantonale a prendere contatto con la direzione di istituto.

9) Quando allievi, docenti o altro personale scolastico sono assenti per auto-isolamento o auto-quarantena: quando e a quali condizioni possono rientrare?

I criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza per auto-isolamento o auto-quarantena sono:

| Situazione della persona assente | Quando può rientrare a scuola |
|---|--|
| Persona assente per auto-isolamento, con sintomi di infezione delle vie respiratorie quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di gola, perdita del gusto e/o dell'olfatto indipendentemente dall'aver fatto o meno il test | Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo se sono trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa. |
| Persona assente per auto-isolamento per sintomi di infezione delle vie respiratorie quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di gola, perdita del gusto e/o dell'olfatto e con test COVID-19 negativo | Dopo 24 ore dal termine dei sintomi. |
| Persona assente per auto-quarantena | Al termine dell'auto-quarantena (10 giorni a partire dal giorno in cui la persona malata è stata messa in isolamento se abitano insieme altrimenti 10 giorni a partire dall'ultimo contatto), purché non presenti alcun sintomo. |

10) A persone assenti per auto-autoisolamento deve essere chiesto un certificato medico di buona salute prima di rientrare?

Di principio non è richiesta la presentazione di un certificato medico di buona salute.

Per gli allievi fa stato la Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 11 giugno 2007, che prevede la presentazione di un certificato medico per casi di malattia superiori ai 14 giorni. Assenze fino a 14 giorni sono giustificate dalla famiglia (o dall'allievo se maggiorenne).

Per i docenti e per il personale della scuola fanno stato le direttive del datore di lavoro (Comune o Cantone a seconda del caso).